

Tavolo di informazione e consultazione Associazioni dei consumatori – Amministrazioni

Le sostanze chimiche e i consumatori

Le sostanze¹ chimiche sono presenti in molti prodotti con cui il consumatore viene a contatto quotidianamente. E' utile conoscere le proprietà di tali sostanze, soprattutto di quelle più pericolose. Il grado di rischio varia in base alla sostanza e alla quantità alla quale si è esposti.

Il Sistema europeo per le sostanze chimiche

Recenti disposizioni normative hanno istituito un sistema europeo e nazionale finalizzato a garantire la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Il sistema a livello europeo coinvolge la Commissione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e a livello nazionale il Ministero della Salute, quale Autorità competente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello sviluppo economico e due strutture tecnico - scientifiche, quali il Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Queste due ultime strutture hanno il compito di supportare per gli aspetti tecnico - scientifici i tre Ministeri e interfacciarsi con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. I compiti delle amministrazioni italiane coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH sono stati individuati con DM 22 novembre 2007.

I regolamenti REACH e CLP

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 denominato "regolamento REACH" (dall'acronimo *Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals* - registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e il regolamento (CE) 1272/2008 "regolamento CLP" (dall'acronimo *Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures* - classificazione², etichettatura³ e imballaggio⁴ delle sostanze chimiche e delle miscele⁵) hanno portato a compimento la revisione del sistema legislativo sulle sostanze chimiche. Lo scopo di questa normativa è di migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e garantire un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzati.

Le novità introdotte dai due regolamenti permettono l'acquisizione di un gran numero di informazioni sulle sostanze chimiche, favorendo la conoscenza delle loro proprietà ed un loro uso sicuro.

In base a questi regolamenti è possibile per i cittadini dell'Unione Europea accedere alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche, per poter valutare con maggiore consapevolezza la scelta e l'uso di tali sostanze.

¹ Sostanza = elemento chimico, allo stato naturale od ottenuto per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi e le impurezze

² Classificazione = attribuzione di una classe di pericolo ad una sostanza o ad una miscela di sostanze (es. sostanza o miscela classificata come infiammabile, esplosiva, cancerogena, pericolosa per l'ambiente acquatico ecc.)

³ Etichettatura = insieme appropriato di informazioni scritte, stampate o rappresentate graficamente sul contenitore o l'imballaggio di una sostanza o di una miscela, allo scopo di comunicare ai consumatori gli eventuali pericoli per la salute umana e l'ambiente

⁴ Imballaggio = caratteristiche che i contenitori devono avere per svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza

⁵ Miscela = insieme di due o più sostanze

La divulgazione delle informazioni sulle sostanze è realizzata attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte al pubblico o mediante banche dati che consentono l'accesso alle informazioni sulle proprietà delle sostanze.

Il regolamento REACH

Il regolamento REACH prevede:

- la registrazione da parte delle imprese di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea in volume superiore ad 1 tonnellata/anno. Le informazioni sulle sostanze chimiche fornite nei fascicoli vengono selezionate e pubblicate sul sito dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

La scelta delle informazioni rese pubbliche è decisa in base ai criteri stabiliti dal regolamento stesso e si concentrano sui dati utili per la salvaguardia della salute e l'ambiente pur rispettando le informazioni discrezionali per l'industria.

La mancata registrazione della sostanza da parte dell'impresa comporta il divieto di produrla o importarla all'interno del mercato dell'Unione Europea;

- la valutazione da parte delle Autorità (Stati Membri e ECHA) delle informazioni contenute nei dossier di registrazione può portare alla adozione di provvedimenti come l'autorizzazione o la restrizione;
- l'autorizzazione e la restrizione sono due procedure previste dal regolamento REACH per limitare o interrompere la produzione e l'uso di sostanze considerate preoccupanti per la salute umana e per l'ambiente.

L'autorizzazione è richiesta dall'impresa nel caso di sostanze per le quali non sono disponibili sostanze alternative idonee per caratteristiche e costi o il cui rischio è controllato.

Se l'autorizzazione viene concessa, ha una durata limitata ed è soggetta ad un periodo di revisione con possibilità di revoca.

La restrizione di una sostanza può riguardare il suo utilizzo nella produzione oppure nell'uso del prodotto commerciale. La limitazione prevista dalla restrizione può subire modifiche ed è resa pubblica attraverso l'inserimento della sostanza in un apposito elenco (allegato XVII del regolamento REACH, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea).

Nell'ambito del regolamento REACH alcune sostanze vengono individuate come estremamente preoccupanti e queste possono essere soggette ad autorizzazione e/o a restrizione. Si tratta di:

- sostanze CMR – Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione,
- PBT – Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche,
- vPvB – molto Persistenti e molto Bioaccumulabili,
- IE – Interferenti Endocrini.

Un importante obiettivo del regolamento REACH è quello di favorire la sostituzione graduale delle sostanze pericolose con alternative più sicure, tecnicamente ed economicamente adeguate.

La ricerca di alternative per procedere ad una sostituzione permette da una parte di eliminare dal mercato le sostanze più pericolose ma anche di favorire la competitività e l'innovazione dell'industria chimica europea, promuovendo lo sviluppo di processi più sicuri e sostenibili.

Ai sensi del regolamento REACH il consumatore ha la possibilità di chiedere informazioni ai fornitori sulle sostanze estremamente preoccupanti contenute nei prodotti di consumo compresi gli articoli⁶ come per esempio mobili, indumenti, apparecchi elettronici ecc.

⁶ Articolo= un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica

È possibile consultare alcune banche dati, accessibili al pubblico, che contengono informazioni sulle sostanze chimiche nei siti delle istituzioni europee e nazionali.

- Database dell'ECHA
<http://echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals>
- Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche – Database Sostanze Chimiche
<http://www.iss.it/dbsp/>
- Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche – Banca Dati Cancerogeni
<http://www.iss.it/site/BancaDatiCancerogeni/>
- Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche – Banca Dati Sensibilizzanti
<http://www.iss.it/site/BancaDatiSensibilizzanti/>
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche (DESC)
<http://www.dsa.minambiente.it/sitodesc/>

Il regolamento CLP

Il regolamento CLP stabilisce le norme per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele e per la comunicazione dei loro pericoli ai consumatori e agli utilizzatori professionali.

La comunicazione del pericolo di una sostanza o di una miscela, attraverso un'etichetta universalmente armonizzata rappresenta un beneficio per i consumatori, i lavoratori e per l'ambiente.

Il regolamento CLP completa le novità introdotte dal regolamento REACH.

L'etichetta è lo strumento per garantire la comunicazione del pericolo di una sostanza o di una miscela, in cui vengono riportate una serie di informazioni:

- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nella confezione messa a disposizione del pubblico;
- la denominazione chimica del prodotto;
- i pittogrammi di pericolo: composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici. Ogni pittogramma deve coprire almeno un quindicesimo della superficie dell'etichetta e la sua superficie minima non può misurare meno di 1 cm².
- le avvertenze: parole che indicano il grado di gravità del pericolo; si distinguono in: categorie di pericolo più gravi (compare la parola "pericolo"), categorie di pericolo meno gravi (compare la parola "attenzione");
- le indicazioni di pericolo descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il grado di pericolo;
- i consigli di prudenza: frasi che descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa;
- informazioni supplementari.

In Italia è stato istituito presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità l'Helpdesk nazionale CLP (<http://www.iss.it/hclp/>)

Per il consumatore è importante sapere che:

- a livello europeo esiste un sistema che garantisce un elevato livello di sicurezza nella gestione delle sostanze chimiche attraverso l'acquisizione di numerose informazioni sui pericoli delle sostanze, in modo da valutarne i rischi per la popolazione e l'ambiente;
- sull'etichetta dei prodotti sono riportati i pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche e i comportamenti da assumere quando si viene a contatto con sostanze chimiche pericolose. L'etichetta costituisce quindi un avviso per la tutela del consumatore;
- i fornitori di articoli (prodotti destinati al consumatore) sono tenuti a dare, su richiesta, informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti eventualmente contenute negli stessi. Le informazioni devono essere comunicate gratuitamente entro 45 giorni dalla richiesta;
- il pubblico può accedere alle informazioni sulle sostanze registrate consultando la banca dati dell'ECHA <http://echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals>
- è possibile inviare quesiti relativi al regolamento CLP all'Help Desk CLP all'indirizzo: <http://www.iss.it/hclp/>
- per aggiornamenti e approfondimenti è possibile visitare il sito dell'ECHA e delle Amministrazioni nazionali coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH

Ministero della Salute – Sicurezza chimica

<http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp>

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare/Argomenti/REACH

http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it

Helpdesk nazionale REACH – Ministero dello Sviluppo Economico

<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>

CSC (Centro Nazionale Sostanze Chimiche) – Istituto Superiore di Sanità

<http://www.iss.it/cnsc/>

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) – Rischio delle sostanze chimiche

<http://www.isprambiente.gov.it/site/it->

[IT/Temi/Rischio sostanze chimiche \(REACH, prodotti fitosanitari\)](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Temi/Rischio_sostanze_chimiche_(REACH,_prodotti_fitosanitari))